

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                   | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Avv. Emanuele Lucchini Guastalla             | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Mario Blandini                         | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabrinski             | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

In data 16 febbraio 2009 l'intermediario comunicava al ricorrente, in qualità di erede universale dell'intestatario del certificato di deposito in questione, l'esistenza di un rapporto dormiente ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116, il cui saldo attivo era ricollegabile all'intervenuta scadenza di un certificato di deposito emesso il 5 settembre 1989.

Il ricorrente, non rinvenendo il titolo originale, presentava denuncia di smarrimento dello stesso ed otteneva dall'intermediario, su autorizzazione del competente Tribunale, il rilascio di un duplicato del titolo in data 6 luglio 2009 per la riscossione della somma giacente.

L'intermediario consegnava al ricorrente un documento dal quale emergeva che il saldo del certificato di deposito, emesso per l'importo di lire 25 milioni (pari ad euro 12.991,42) e con tasso fisso del 10,5%, era pari ad euro 14.641,35.

Con nota del 15 luglio 2009 il ricorrente chiedeva all'intermediario la corresponsione degli interessi maturati dal 1991 o delle eventuali somme a lui spettanti ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.

L'intermediario riscontrava il reclamo in data 21 agosto 2009 comunicando al ricorrente che, coerentemente con le condizioni economiche disciplinanti i certificati di deposito ed indicate sul titolo, lo stesso alla scadenza era divenuto infruttifero senza che il titolare ne avesse mai riscosso il controvalore.

Per tale motivo rigettava la richiesta del ricorrente.



Il ricorrente, con lettera del 15 settembre 2009, rilevava come il duplicato del titolo a lui consegnato non fosse concordante con l'originale ed, in particolare, che l'art. 9 riportato sul duplicato stesso prevedeva espressamente la vigenza del Regolamento riportato sul titolo originario per il caso in cui *"il presente modulo venga utilizzato come duplicato di un certificato già in vita"*.

Il ricorrente contestava, dunque, la mancata consegna del regolamento richiamato dal duplicato, così come del contratto originario sottoscritto dalla propria dante causa nonché dei documenti che gli avrebbero potuto dare una complessiva comprensione delle condizioni contrattuali del titolo.

Chiedeva, pertanto, tutta la corrispondenza inviata nel tempo e relativa al rapporto in questione e rinnovava la propria richiesta di risarcimento.

Con ulteriore lettera del 25 novembre 2009, il ricorrente chiedeva nuovamente il riconoscimento degli interessi legali maturati e maturandi sulle somme a suo tempo versate dalla dante causa sostenendo che l'intermediario avrebbe potuto segnalare la pendenza del rapporto ancor prima dell'applicazione della normativa sui conti dormienti, essendo l'intermediario a conoscenza delle generalità del beneficiario.

Manifestava, infine, la propria disponibilità ad una bonaria composizione della questione mediante un indennizzo che potesse adeguatamente ristorare la mancata disponibilità, per circa 18 anni, della somma.

L'intermediario replicava con lettera del 30 dicembre 2009 sostenendo la correttezza del proprio operato e rilevava che se anche avesse voluto ricordare all'avente diritto la scadenza del certificato, non avrebbe potuto individuarne i riferimenti trattandosi di un titolo al portatore.

Con riferimento alla richiesta di consegna della documentazione relativa al rapporto eccepiva, infine, l'avvenuta scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti previsto dalla legge.

Il ricorrente presentava ricorso in data 4 maggio 2010 chiedendo all'Arbitro Bancario Finanziario di condannare l'intermediario a riconoscergli *"un giusto interesse a rivalutazione del capitale affidatogli nel lontano 1989"* dalla de cuius, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse, dei titoli di stato e dei buoni postali.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni in data 25 maggio 2010 ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* in quanto il fatto censurato dal ricorrente sarebbe avvenuto nel 1991 e, quindi, avrebbe superato il limite di competenza temporale riconosciuto al Collegio.

Con riferimento al merito della controversia, l'intermediario chiedeva al Collegio di respingere le richieste del ricorrente in quanto prive di fondamento.

In particolare, nel ricostruire la successione dei fatti, ribadiva di non poter accogliere la richiesta di corresponsione degli interessi sul capitale portato da un certificato di deposito.

Inoltre, richiamando le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, riferiva che i certificati di deposito, strumenti di raccolta bancaria, *"sono titoli di credito che la banca rilascia alla clientela a fronte di un versamento di una determinata somma di denaro, con vincolo di indisponibilità e corresponsione degli interessi indicati sul certificato medesimo"*.

*Alla scadenza del titolo, il certificato diviene infruttifero, essendo contrattualmente esclusa la possibilità di rinnovo automatico: è onere del titolare o del possessore recarsi in una banca per riscuotere il controvalore ovvero richiederne il rinnovo"*.

Respingeva, dunque, ogni addebito relativo alla violazione dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., per non aver segnalato al cliente la scadenza del titolo ed affermava di aver adempiuto alle proprie obbligazioni mettendo a disposizione dell'avente diritto la somma investita in linea capitale, maggiorata degli interessi maturati sino alla scadenza.

Infine, con riferimento alla richiesta di documenti, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente e rilevava di non avere più la possibilità di reperire la documentazione richiesta concludendo con la precisazione di non poter dare la prova dell'avvenuta comunicazione della scadenza del certificato di deposito alla de cuius.

## DIRITTO

Occorre esaminare, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza del Collegio sollevata dall'intermediario.

Ai sensi del paragrafo 4, sezione I, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in tema di operazioni e servizi bancari e finanziari, *“non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”*.

Nel caso in esame, tuttavia, la domanda del ricorrente trova il proprio fondamento nel rifiuto dell'intermediario di corrispondere gli interessi legali sull'importo già portato dal certificato, così come di fornire allo stesso la relativa comunicazione.

Rifiuto che, pacificamente, è successivo alla data del 1° gennaio 2007.

Sotto tale profilo, l'eccezione dell'intermediario deve essere respinta.

Nel merito, l'intermediario ha eccepito che i certificati di deposito costituiscano titoli di credito divenuti infruttiferi alla loro originaria scadenza, in quanto ciò sarebbe stato *contrattualmente* previsto dalle parti.

Tuttavia l'intermediario non è stato in grado di produrre né l'originale del certificato con il regolamento ed il contratto sottoscritto dalla de cuius né alcuna documentazione atta a dimostrare quali siano state le condizioni contrattuali ed economiche applicate alla clientela al momento della sottoscrizione del certificato in questione.

L'intermediario, dunque, non ha fornito la prova che dopo la scadenza del certificato le somme depositate non producessero alcun interesse, come richiesto dalle norme generali che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.

In mancanza di tale prova ritiene il Collegio di dover applicare le norme generali relative al deposito bancario con il consequenziale riconoscimento dell'obbligo, posto a carico dell'intermediario, di versare al depositante gli interessi sulle somme versate.

Questo obbligo discende direttamente dalle regole del deposito irregolare e del mutuo, cui il deposito bancario è a tal fine assimilabile (artt. 1782 e 1815 cod. civ.).

Tali interessi sono dovuti in considerazione del fatto che le somme depositate sono state poste nella disponibilità della banca depositaria che ne ha avuto la facoltà di utilizzarne il relativo importo e, dunque, spettano al depositante per tutto il tempo del deposito.

Tale facoltà costituisce un elemento naturale della fattispecie del deposito irregolare, disciplinato dall'art. 1782 cod. civ., ai sensi del quale *“se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo”*.

Per escludere tale disciplina sarebbe stata necessaria, dunque, un'apposita pattuizione derogatoria la cui esistenza, nella specie, non è stata provata dall'intermediario.

## P.Q.M.

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente gli interessi legali sulla somma di € 14.641,35 per il periodo di dieci anni antecedenti la domanda (15 luglio 2009).**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO